

Art. 14

vigilanza degli alunni

Per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza nella scuola e l'uscita dalla stessa valgono le seguenti norme:

- La responsabilità di vigilanza della scuola da parte del personale insegnante e non insegnante ad essa collegato ha inizio, per la scuola Primaria alle ore 8,25 fino all'uscita dell'ultimo alunno, e per la scuola dell'Infanzia alle ore 7,50 fino all'uscita dell'ultimo bambino/a.
- Servizi di pre/post scuola, su richiesta di almeno 15 iscritti/e, sono affidati a gestione esterna a pagamento.
- L'orario delle lezioni di ogni Plesso dovrà essere stabilito tenendo conto delle esigenze ambientali di zona.
- Nessun alunno può lasciare la scuola durante l'orario scolastico, se non è prelevato dal genitore o da chi ne fa le veci, e solo per giustificati motivi, previa richiesta scritta. Per le uscite anticipate e gli ingressi posticipati è necessaria richiesta scritta.
- Durante lo svolgimento delle lezioni, la porta di ingresso della scuola deve rimanere chiusa.
- **Assenze** - le assenze devono essere giustificate. In ottemperanza alla L.R. 25.6.2008 n° 15 art. 25/3 le assenze causate da malattia saranno giustificate con autocertificazione a firma di un genitore o da chi esercita la patria potestà sul minore. Le assenze per motivi di famiglia, non necessitano di giustificazione se preventivamente autorizzate
- **Ritardi** - per ragioni organizzative e didattico- educative, l'ingresso termina alle ore 8,55 per tutte le Scuole dell'infanzia e alle ore 8,30 per tutte le scuole primarie.

Eventuali ritardi devono:

- Essere preventivamente comunicati (anche telefonicamente) e determinati da situazioni di emergenza;
- Essere giustificati dal Dirigente Scolastico se si protraggono per più di tre situazioni non motivate.

Le indicazioni di cui al punto che precede, sono valide per quanto riguarda il rispetto dell'orario di uscita.

P.S. Per gli alunni che usufruiscono della mensa i ritardi non comunicati preventivamente determinano di conseguenza l'impossibilità di prenotazione del pasto. Durante il periodo pre-scuola e dopo la fine delle lezioni, deve essere predisposto un servizio di sorveglianza della strada antistante l'edificio; tale sorveglianza deve essere effettuata dai servizi di sorveglianza del Comune e deve protrarsi per almeno 10 minuti dopo l'uscita dei ragazzi dalla scuola dove sia necessario.

Art.24

DOCENTI

Indicazioni sui doveri dei docenti

OMISSIS

- Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

Art. 26

COLLABORATORI SCOLASTICI

OMISSIS

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

- Devono garantire la presenza e la vigilanza sull'ingresso e l'uscita degli alunni;
- Sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, della Direzione e della segreteria per qualsiasi evenienza;

Art. 39

ACCESSO DEL PUBBLICO

Accesso di estranei ai locali scolastici

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “ esperti “ a supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “ esperti “ permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte di accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.

Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola al locale dove si trova l’albo d’istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere agli uffici di presidenza e di segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi.

I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione comunale possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni.

I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento .

Art.40

CIRCOLAZIONE MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA

Accesso e sosta

L’accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi pertinenti la scuola è vietato durante l’orario di lezione e durante l’orario di servizio pre e post scuola e di riunione di classe e o manifestazioni organizzate dalla scuola.

E’ consentito l’accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o a chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli alunni.

I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d’uomo e con prudenza dalle ore **09.00 alle 10.30, dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00.**